

12



Stop al federalismo.
Via le materie concorrenti, fisco, trasporti e infrastrutture tornano al potere centrale

Stato e regioni

LAVINIA RIVARA

Dopo gli anni di esaltazione del federalismo, culminati nella riforma del Titolo V voluta dal centrosinistra nel 2001, ora si fa marcia indietro. La legge Boschi elimina le competenze concorrenti e molte materie divise tra Stato e regioni (su cui è nato un enorme contenzioso costituzionale), diventano esclusiva del primo. Totalmente, come per fisco, trasporti e infrastrutture, o solo per le "disposizioni generali", come per salute e istruzione. Grazie poi alla "clausola di supremazia" il governo potrà intervenire con legge su materie regionali se lo richiede la tutela dell'interesse nazionale. Escluse dalla stretta le cinque regioni a statuto speciale finché non cambiano gli statuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERCHÉ SÌ

TEZIANO TREU

“Non ha senso frammentare materie come l'energia”

ROMA. La riforma inverte la tendenza rispetto al Titolo V del 2001: tornano allo Stato molte competenze oggi regionali, eliminate del tutto quelle concorrenti. Una operazione centralista, professor Tiziano Treu, dopo anni di esaltazione federalista?

«La riforma non è centralista, ma prevede una razionalizzazione sensata del federalismo, già in parte anticipata dalla Corte costituzionale. Non ha senso dare alle regioni competenze su grandi infrastrutture, trasporti, porti e aeroporti nazionali, energia, grandi reti informatiche, politiche del lavoro. Sono materie statali anche

in Stati federali (Spagna, Germania) che non conoscono le competenze concorrenti. Lasciare a 20 regioni questi temi aumenta le divisioni del Paese, impedisce politiche unitarie, ostacola gli operatori economici che devono cambiare regole e burocrazia fra una regione e l'altra. Le regioni mantengono due competenze importanti per i cittadini, il governo del territorio e l'assistenza sociale e sanitaria, per la loro capacità di agire localmente».

Attribuire allo Stato competenze esclusive solo riguardo alle disposizioni generali, non può creare nuove ambiguità e quindi nuovi conflitti costituzionali?

«Con le competenze concorrenti la sovrapposizione Stato-Regioni era generale. Ora il riferimento alle disposizioni generali dello Stato riguarda solo certi temi (salute, politiche sociali, turismo), dove le regioni regolano il merito delle questioni. L'interpretazione della Corte sarà ancora utile ma più facile. Lo Stato potrà fissare solo le disposizioni generali per regole comuni in tutto il Paese».

Le regioni a statuto speciale manterranno tutti i poteri legislativi fino alla modifica dei loro statuti. Cosa che potrebbe non avvenire mai. Non c'è il rischio di creare così due Italie?

«Una diseguaglianza esiste già per le regioni a statuto speciale. Non è stato possibile superarla. Peraltro negli ultimi anni sono state ridotte le risorse finanziarie per queste regioni, che è un modo per ridimensionarne le attività e i privilegi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PERCHÉ NO

VALERIO ONIDA

“Una scelta centralista con disparità clamorose”

ROMA. La riforma Boschi riaccenna le competenze a favore dello Stato e a scapito delle regioni. Questo per evitare duplicazioni e superare l'enorme contenzioso aperto alla Corte Costituzionale. Non era un passo necessario, professor Valerio Onida?

«Quelle stesse forze politiche che nel 2001 vollero la riforma del titolo V, tanto da portarla all'approvazione a stretta maggioranza, oggi propongono una riforma che inverte totalmente il segno di quella, senza motivazioni fondate. È un segno preoccupante di "leggerezza costituzionale". Non è vero che il contenzioso costituzionale fra Stato e regioni sia dovuto alle

competenze concorrenti". Nasce dall'uso estensivo dello Stato di certe sue competenze "trasversali", e soprattutto dal fatto che la riforma del 2001 non è stata attuata dallo Stato con una legge che definisse le materie. La scelta del centralismo fa regredire il nostro assetto regionalistico, in contrasto con l'articolo 5 della Carta, che chiede alla Repubblica di adeguare "i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento"».

Non crede che l'attuale frammentazione di competenze allunga i tempi delle decisioni a scapito dei cittadini?

«Sprechi e lungaggini non nascono dall'assetto costituzionale dei rapporti fra Stato e regioni. Queste hanno le loro colpe, ma la responsabilità principale è dello Stato, della sua legislazione, che cambia ogni momento,

e della prassi delle amministrazioni, spesso farraginosa».

Dal riaccenamento sono escluse per ora le 5 regioni a statuto speciale. Credere che questo possa portare a delle disparità?

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

«La disparità è clamorosa. Le ragioni originarie della specialità in parte sussistono ancora, ma oggi vi sono disparità del tutto ingiustificate. La riforma le aggrava: mentre nel 2001 si sono giustamente estese alle regioni speciali le autonomie attribuite a quelle ordinarie, qui, al contrario, si esclude l'applicazione ad esse delle nuove norme più restrittive».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono escluse dalla "stretta" le cinque regioni a statuto speciale fino a nuovi accordi

Una "clausola di supremazia" consentirà al governo di intervenire in ambiti regionali

COSTITUZIONE VIGENTE

COSTITUZIONE MODIFICATA

ART. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

a) *identica*

b) immigrazione;

b) *identica*

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) *identica*

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

d) *identica*

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

f) *identica*

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

h) *identica*

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

i) *identica*

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

l) *identica*

<i>m)</i> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	<i>m)</i> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
<i>n)</i> norme generali sull'istruzione;	<i>n)</i> disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
<i>o)</i> previdenza sociale;	<i>o)</i> previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
<i>p)</i> legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;	<i>p)</i> ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;
<i>q)</i> dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	<i>q)</i> dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
<i>r)</i> pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	<i>r)</i> pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
<i>s)</i> tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	<i>s)</i> tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
	<i>t)</i> ordinamento delle professioni e della comunicazione;
	<i>u)</i> disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
	<i>v)</i> produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
	<i>z)</i> infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

COSTITUZIONE VIGENTE
COSTITUZIONE MODIFICATA
ART. 117

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Abrogato

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'**Unione europea**, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Identico

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Identico

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Identico